

ALLEGATO A

al decreto del Commissario delegato per l'OCDPC n. 798/2021
n. 10215 del 06/07/2023

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 996 del 18/05/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e Varese nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 (OCDPC n. 798/21).

PREMESSA

Le presenti Modalità tecniche, elaborate in attuazione rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 996 del 18 maggio 2023 (GU Serie Generale n. 122 del 26/05/2023), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per il ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi delle attività economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018) in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, già oggetto di Ordinanza n. 798/2021 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in conseguenza alla delibera dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri per i relativi eventi.

I contributi in oggetto possono essere concessi a favore delle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'OCDPC n. 798/2021.

Soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 798/2021.

Gli importi liquidabili saranno determinati con decreto del Commissario delegato sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo coordinata dall'Organismo Istruttore, così come definito dal decreto n. 10215 del 06/07/2023a firma del Direttore Generale, ed eseguita dai Comuni competenti per territorio, individuati come soggetti attuatori dal Commissario delegato contestualmente all'approvazione dei presenti criteri.

In questa prima fase, con le presenti *Modalità tecniche* vengono disciplinate le attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile alla data del 12 marzo 2023, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

All'esito delle predette attività, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile si provvederà al riparto e all'assegnazione a ciascuna Regione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definendo, infine, le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

INDICE

PREMESSA	1
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2 FINALITÀ DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	3
2.1 Finalità del contributo.....	3
2.2 Beneficiari.....	4
2.3 Requisiti di ammissibilità	5
3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	6
3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
3.2 Documentazione obbligatoria per la verifica dell'ammissibilità.....	7
3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria	8
4 ISTRUTTORIA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE	9
5 TIPOLOGIE DI DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE.....	10
5.1 Tipologie di danni ammissibili a contributo	10
5.2 Criteri per la determinazione del contributo	10
5.3 Modalità di determinazione del contributo	10
5.3.1 Indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributo.....	11
5.4 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo	12
6 CUMULO.....	12
7 CONTROLLI	13
8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
8.1 Il Titolare del trattamento	13
8.2 Finalità e base giuridica del trattamento.....	13
8.3 Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.....	14
8.4 Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.....	14
8.5 Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.....	14
8.6 Tempi di conservazione.....	14
8.7 I diritti degli interessati.....	14
8.8 Reclamo all'Autorità di controllo	15
8.9 Il Responsabile della Protezione dei Dati	15
8.10 Modifiche.....	15
9 TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE.....	15

ALLEGATO 1 – Domanda di contributo per danni occorsi alle attività economiche e produttive

ALLEGATO 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000

ALLEGATO 3 – Perizia asseverata

ALLEGATO 4 – Modello per la dichiarazione del/i proprietario/i di rinuncia al contributo

ALLEGATO 5 – Modello per la dichiarazione del/i titolare/i di diritto di godimento di rinuncia al contributo

ALLEGATO 6 – Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari / ulteriore legale rappresentante

ALLEGATO 7 – Guida all'istruttoria

L'Allegato 1 deve essere compilato online dal soggetto richiedente accedendo al portale Bandi Online di Regione Lombardia (<https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>).

Gli Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 comprendono la modulistica obbligatoria e accessoria che il soggetto richiedente trova sul Portale Bandi Online. Essa andrà scaricata, compilata digitalmente e allegata all'istanza di contributo.

L'Allegato 7 è ad uso esclusivo del soggetto attuatore dell'istruttoria (Comune) e andrà obbligatoriamente compilato e restituito all'Organismo Istruttore.

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *"Codice della Protezione Civile"*;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 *"Dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese"* (GU Serie Generale n. 218 del 11/09/2021);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 798 del 23 settembre 2021 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese"* (GU Serie Generale n. 235 del 01/10/2021);
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022, *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese."* (GU Serie Generale n. 192 del 18/08/2022);
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 448 con cui, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 12 marzo 2023, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
- D.D.G. n. 12353 del 31 agosto 2022 *"Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 798/2021 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive a ristoro dei danni subiti dalle sedi delle attività a causa dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE e n. 702/2014/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive ed alle attività che rientrano nel settore agricolo"* (BURL Serie Ordinaria n. 39 del 30/09/2022);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 996 del 18 maggio 2023 *"Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21"* (GU Serie Generale n. 122 del 26/05/2023);
- Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione UE del 17 giugno 2014, artt. 1-12 e 50;
- Regolamento n. 2472/2022/UE della Commissione UE del 14 dicembre 2022, artt. 1 - 12 e 37.

2 FINALITÀ DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Finalità del contributo

I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati - secondo quanto esplicitato nell'Allegato C all'Ordinanza n. 996/2023 - al ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese.

Nello specifico, i contributi sono finalizzati:

- a) alla **delocalizzazione dell'immobile**, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o in altro comune della medesima regione o provincia autonoma,

qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione, a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni.

La demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione necessaria per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018¹ e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale;

- b)** alla **ricostruzione in sito dell'immobile distrutto**, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
- c)** al **ripristino strutturale e funzionale dell'immobile** (compresi gli impianti funzionali all'abitabilità dell'immobile) nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- d)** al **ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature**, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
- e)** all'**acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti** danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- f)** al **ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo** distrutti o danneggiati, anche nel caso in cui si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
- g)** al **ripristino o sostituzione di beni mobili registrati**, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- h)** al **ripristino di aree/fondi esterni** all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione.

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà, in ogni caso, eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

2.2 Beneficiari

Possono essere beneficiarie del contributo, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 e già segnalati con gli appositi moduli C1 «*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*», le imprese, anche operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile:

- proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva;
- aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l'esercizio dell'attività economica e produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi;
- proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili,

In ogni caso, **a presentare la domanda di contributo deve sempre essere il legale rappresentante** dell'attività economica e produttiva.

Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

- a. La sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive.**
Per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla

¹ L'Unità strutturale (US) come definita nelle NTC 2018: "... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi", come inoltre precisato nella Circolare n. 7/2019: "L'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuare, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".

distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso.

- b. **Oggetto dell'attività**, ovvero **quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa** (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) **nell'ambito delle sue prerogative** (oggetto sociale). Si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione, che può essere abitativa o produttiva.

L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad es. usufrutto) o detiene a titolo personale di godimento (ad es. affitto, comodato).

Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva, il modulo C1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo (Allegato 4). Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo (Allegato 5) e purché anche il soggetto proprietario dell'immobile sia un'attività economica e produttiva.

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (Allegato 6). In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. L'Allegato 6 dovrà essere presentato anche dall'ulteriore soggetto legale rappresentante dell'impresa, qualora lo stesso non sia il richiedente del contributo (se l'impresa ha più di un legale rappresentante).

2.3 Requisiti di ammissibilità

Per l'accesso ai contributi, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; tale requisito deve sussistere sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena l'inammissibilità dello stesso;
2. essere in possesso di partita IVA sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena l'inammissibilità dello stesso;
3. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione; tale requisito deve sussistere sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena l'inammissibilità dello stesso;
4. non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023); tale requisito deve sussistere sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
5. essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
6. non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad euro 150.000,00. Il requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;

7. che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo, né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà; tale domanda, se presentata, risulterà inammissibile.

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

I contenuti dei due precedenti capoversi, invece, non si applicano nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.), ovvero laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere attestato dal richiedente mediante Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2), che dev'essere presentato dal richiedente il contributo secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3.

3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

Per **ogni sede legale od operativa**, facente riferimento ad un'unica attività economica e produttiva, che dovesse aver subito danni in conseguenza dell'evento calamitoso citato nelle premesse, **deve essere presentata una domanda finalizzata all'ottenimento del contributo**.

La domanda di contributo - ad integrazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* precedentemente depositato al Protocollo comunale - può essere presentata **esclusivamente on-line, attraverso l'applicativo Bandi Online di Regione Lombardia** (<https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>), allegando la modulistica dedicata (approvata dal Commissario delegato), opportunamente compilata e corredata da tutta la documentazione richiesta nelle presenti *Modalità tecniche*. Al citato indirizzo sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione del proprio account, la compilazione della domanda e la presentazione della stessa. A conclusione della procedura di compilazione ed invio della domanda, la piattaforma rilascia l'attestazione dell'avvenuta trasmissione della domanda di contributo, regolarmente protocollata.

I documenti caricati attraverso l'applicativo Bandi Online dal soggetto richiedente il contributo devono essere firmati digitalmente, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per informazioni consultare: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>).

Non è ammissibile la domanda di contributo presentata in modalità diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre i **40 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto del Commissario delegato che approva le presenti *Modalità tecniche* e la relativa modulistica.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine, o con modalità diversa da quella soprariportata, è irricevibile e di tale esito il Comune competente per territorio, in qualità di soggetto attuatore dell'istruttoria, deve darne comunicazione sia al soggetto interessato, attraverso PEC, all'indirizzo da questi indicato nella domanda, sia all'Organismo Istruttore.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di **10 giorni** dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile; di tale, definitivo esito, deve essere data comunicazione da parte del Comune medesimo tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda, nonché al Commissario delegato all'indirizzo sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

I soggetti attuatori territorialmente competenti provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicurano in ogni caso la

consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel BURL.

3.2 Documentazione obbligatoria per la verifica dell'ammissibilità

Per accedere ai contributi per il ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, i soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2.2 devono presentare la domanda (Allegato 1), secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1, corredata **obbligatoriamente** della seguente documentazione:

- 1) **Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000** e relativi allegati;
- 2) **Allegato 3 – Perizia asseverata** e relativi allegati da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, che, sotto la propria personale responsabilità, deve, almeno:
 - attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso,
 - relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva di cui ai punti 2.1. a), 2.1. b), 2.1. c) e, se trattasi di impianti immobili, 2.1. f):
 - o identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - o descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al successivo paragrafo 5.1, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - o attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al precedente punto, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - o distinguere, per entrambi i casi dei due punti precedenti, i costi ammissibili a contributo da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili (cfr. successivo paragrafo 5.1);
 - o distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
 - o produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero ultimo titolo abilitativo;
 - relativamente ai danni di cui ai punti 2.1 d), 2.1 e), 2.1 f) e 2.1 g), compilare l'apposita modulistica dedicata (Allegato 3) finalizzata all'esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi, con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - relativamente ad un immobile di cui al punto 2.1 a), attestare la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati; in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare il valore complessivo che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso, avvalendosi dei valori elaborati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Quotazioni O.M.I.), utilizzando i parametri indicati per il primo semestre di riferimento nel Comune interessato o nei Comuni limitrofi;
 - allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Tutte le sezioni componenti l'Allegato 3 e relative al caso in oggetto, devono essere obbligatoriamente compilate. Qualora il soggetto richiedente il contributo disponesse già di una perizia asseverata, redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, e intendesse utilizzarla per la presentazione dell'istanza di contributo in sostituzione dell'Allegato 3, può presentare la perizia stessa, a condizione che tutte le informazioni obbligatorie siano presenti anche nella citata perizia asseverata. Le

parti mancanti possono, all'occorrenza, essere oggetto di integrazione documentale a firma del medesimo professionista, da allegare alla domanda di contributo.

3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

Di seguito, un elenco di documenti che, in relazione alle differenti casistiche cui fanno riferimento i contributi, possono diventare necessari per l'istruttoria delle istanze:

- Con riferimento all'**Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000**:
 - a) Modello per la dichiarazione del/i proprietario/i di rinuncia al contributo (Allegato 4), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
 - b) Modello per la dichiarazione del/i titolare/i di diritto di godimento di rinuncia al contributo (Allegato 5);
 - c) Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari / ulteriore legale rappresentante (Allegato 6), qualora il richiedente non sia proprietario unico dell'immobile oppure qualora l'impresa beneficiaria abbia più legali rappresentanti;
 - d) polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
 - e) copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - f) copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - g) copia delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
 - h) domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - i) idonea documentazione attestante l'importo e il titolo del contributo corrisposto da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - j) copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - k) documentazione inerente eventuali aiuti richiesti/percepiti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.

- Con riferimento all'**Allegato 3 – Perizia asseverata**:
 - a) copia di un documento di identità del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di validità, in caso di mancata sottoscrizione con firma digitale;
 - b) documentazione fotografica dello stato dei luoghi dei beni danneggiati, con allegata planimetria del bene con individuazione di coni ottici;
 - c) planimetria catastale dell'immobile;
 - d) visura catastale dell'immobile;
 - e) planimetria dello stato di fatto dell'immobile;
 - f) rappresentazione dello stato autorizzato dell'immobile;
 - g) copia dell'ultimo titolo abilitativo dell'immobile;
 - h) visura catastale e planimetria catastale dell'immobile della nuova abitazione delocalizzata;
 - i) computo metrico estimativo per i lavori di ripristino;
 - j) valutazione dell'immobile distrutto o inagibile da delocalizzare o da ricostruire prima del verificarsi dell'evento calamitoso;
 - k) quadro economico di progetto per i lavori di demolizione e ricostruzione;

- l) per gli interventi già eseguiti e fatturati: copia delle fatture e tracciamento degli avvenuti pagamenti;
- m) per gli interventi da eseguire: copia dei preventivi;
- n) per macchinari, scorte, semilavorati e beni mobili, copia di documentazione tecnica e amministrativa (libro dei cespiti o registro dei beni ammortizzabili, libro inventario, ecc.);
- o) eventuale altra documentazione, in formato digitale, utile all'istruttoria (specificarne il contenuto in fase di caricamento);
- p) dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

4 ISTRUTTORIA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Entro **30 giorni**, calcolati a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo, di cui al paragrafo 3.1, il Comune competente per territorio, in qualità di soggetto attuatore individuato dalle presenti *Modalità tecniche*, provvede all'istruttoria delle istanze pervenute.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati nel successivo paragrafo 5.3.

In particolare, in sede di istruttoria è necessario accertare se i danni ammissibili siano già stati oggetto di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Quest'ultimo contributo, qualora maturato e/o percepito, è da intendersi come anticipazione rispetto al contributo oggetto delle presenti *Modalità tecniche*, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, dell'OCDPC 798/2021. Pertanto, **i costi già considerati per la determinazione del contributo di immediato sostegno lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 sono da escludersi dalle spese sostenute per il ripristino delle sedi di attività economiche e produttive.**

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

1) Verifica di ammissibilità del richiedente

Il Comune verifica che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 delle presenti *Modalità tecniche* circa i requisiti in possesso del soggetto richiedente, in virtù dei quali la sua istanza sia considerata legittima e il medesimo possa divenire un potenziale beneficiario del contributo. In assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nei citati paragrafi, la domanda di contributo deve essere considerata non ammissibile.

2) Verifica di ammissibilità delle spese

Il Comune verifica che le spese oggetto della domanda di contributo siano riconducibili alle finalità di cui al paragrafo 2.1 delle presenti *Modalità tecniche* e che la documentazione obbligatoria allegata, elencata al paragrafo 3.2, risulti completa e fornisca una descrizione dettagliata delle stesse. In caso contrario, la domanda di contributo deve essere considerata non ammissibile, fatta salva la possibilità di chiedere le integrazioni di cui al paragrafo 3.1.

3) Determinazione delle spese ammissibili a contributo

Il Comune verifica che le spese oggetto della domanda di contributo, attestate nella perizia asseverata, siano riconducibili alle lavorazioni elencate al successivo paragrafo 5.1 delle presenti *Modalità tecniche*.

4) Determinazione del contributo massimo concedibile

Il Comune determina il contributo massimo concedibile al soggetto richiedente, nel rispetto dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati ai successivi paragrafi 5.2 e 5.3.

Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1. a) e 2.1. b), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

Completata l'istruttoria delle pratiche pervenute, i Comuni informano degli esiti il Commissario delegato, mediante lettera firmata digitalmente dal responsabile del procedimento dell'ente, contenente l'Allegato 7 alle presenti *Modalità tecniche*, debitamente compilato.

Il Commissario delegato, infine, trasmette immediatamente al Dipartimento della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte.

5 TIPOLOGIE DI DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE

5.1 Tipologie di danni ammissibili a contributo

Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

5.2 Criteri per la determinazione del contributo

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al seguente paragrafo 5.3, applicati sul **minor valore** tra quello indicato nel modulo C1 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al precedente paragrafo 3.2.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

Gli importi che verranno considerati ai fini della determinazione del contributo sono da intendersi **I.V.A. esclusa**, fatto salvo che l'azienda esibisca documenti atti a dimostrare che la stessa operi in un regime fiscale che non consente di recuperare l'I.V.A. sulle attività di ripristino dei danni.

5.3 Modalità di determinazione del contributo

Il contributo è concesso entro il **limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo** di seguito indicate.

Qualora le spese validate come ammissibili dal soggetto attuatore dell'istruttoria producano un contributo potenziale eccedente il predetto massimale, sarà onere dell'Organismo Istruttore determinare il contributo massimo concedibile, riducendo il contributo potenzialmente maturato fino a concorrenza del massimale di euro 450.000,00.

Per le domande di contributo riguardanti:

- a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (cfr. par. 2.1, lett. c), il contributo è concesso fino al **50%** del minor valore indicato al paragrafo 5.2;
- b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto (cfr. par. 2.1, lett. b) o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile (cfr. par. 2.1, lett. a), nella perizia asseverata di cui al paragrafo 3.2, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al **50%** del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;
- c) il ripristino dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso (cfr. par. 2.1, lett. d), il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al paragrafo 5.2;
- d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso (cfr. par. 2.1, lett. e), il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al paragrafo 5.2;

- e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati (cfr. par. 2.1, lett. f) il contributo è concesso fino al **50%**, se si qualificano come beni immobili, e fino all'**80%**, se si qualificano come beni mobili, del minor valore indicato al paragrafo 5.2;
- f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva (cfr. par. 2.1, lett. g), il contributo è concesso fino all'**80%** del minor valore di cui al paragrafo 5.2;
- g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione (cfr. par. 2.1, lett. h), il contributo è concesso fino al **50%** del minor valore indicato al paragrafo 5.2.

Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1. b) (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del **10%** dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermo restando il massimale complessivo sopra indicato.

Il costo della perizia, di cui al paragrafo 3.2, resta a carico del richiedente il contributo.

La **valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività**, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso.

Il contributo, di cui alle presenti *Modalità tecniche*, verrà concesso ed erogato nel quadro della normativa comunitaria di riferimento e in particolare:

- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica non afferente al settore agricolo, nel rispetto del regime SA.108075 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12 e nell'alveo particolare dell'art. 50, ove è stabilito che:
 - i costi ammissibili sono quelli elencati all'art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
 - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (art. 50, comma 5);
 - il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore agricolo (ATECO A), nel rispetto del regime SA.108337 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE, artt. da 1 a 12 e nell'alveo particolare dell'art. 37, ove è stabilito che:
 - i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9;
 - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (comma 10);
 - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (comma 4).

Qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui ai precedenti punti 1) e 2), si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.

5.3.1 Indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributo

In presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo di cui alle

presenti *Modalità tecniche*, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo calcolato secondo quanto prescritto dalle medesime.

Il contributo è, inoltre, integrato con una ulteriore somma pari ai **premi assicurativi**, versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato.

Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune, soggetto attuatore dell'istruttoria, copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni, e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

In alternativa, la domanda per l'accesso al contributo di cui alle presenti *Modalità tecniche* dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi (Allegato 2).

La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui ai precedenti capoversi, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta entro **10 giorni** dall'avvenuta erogazione al Comune, il quale dovrà conseguentemente adeguare l'esito istruttorio.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente capoverso comporta la decadenza del contributo.

5.4 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
- c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1. a), 2.1. b) e 2.1. c), ai fabbricati o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001²;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

6 CUMULO

Il contributo di cui alle presenti *Modalità tecniche* è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE)651/2014 e del Regolamento (UE)2472/2022.

² D.P.R. 380/2001, art. 34-bis. Tolleranze costruttive: "1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali".

7 CONTROLLI

L'Organismo Istruttore procede al **controllo a campione** delle istanze di contributo pervenute, come previsto al punto 12 dell'Allegato C dell'OCDPC n. 996/2023, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle stesse e nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati. Può, inoltre, procedere al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di contributo, l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione dei nominativi estratti/selezionati ai Comuni e ai soggetti richiedenti interessati.

I controlli possono determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo concedibile;
- l'inammissibilità del soggetto richiedente, ovvero la decadenza dal contributo.

L'Organismo Istruttore, nella prima seduta utile, ratifica l'esito dei predetti controlli, dandone comunicazione all'interessato in caso di conclusione negativa. Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Commissario delegato trasmette l'esito dei controlli al Dipartimento della Protezione Civile.

Nell'anno solare successivo alla determinazione del contributo, Regione Lombardia può procedere ad effettuare ulteriori controlli a campione, individuati secondo criteri fissati dal Direttore Generale con proprio atto, nella misura minima del 20%.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente paragrafo riporta l'informativa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali forniti per accedere ai contributi finalizzati al ripristino dei danni occorsi presso le strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio delle province di Como, Sondrio e di Varese nel periodo compreso tra il 3 luglio e l'8 agosto 2021 e circa le operazioni di trattamento, che avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), si forniscono le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

8.1 Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia, nella persona del Commissario Delegato per Regione Lombardia dell'OCDPC n. 798/2021, con sede in Piazza città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell'OCDPC n. 996/2023 poste in capo al Commissario Delegato dall'Ordinanza stessa.

8.2 Finalità e base giuridica del trattamento

Durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali sono trattati dal titolare del trattamento per istruire la domanda di contributo presentata, verificando l'ammissibilità al contributo e determinando il contributo massimo concedibile.	Base giuridica del trattamento è il compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679; OCDPC 996/23; DDG n. 10215 del 06/07/2023.	Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero identificativo di documento, indirizzo e-mail, telefono.

8.3 Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali è necessario per le verifiche di ammissibilità propedeutiche alla concessione del contributo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

8.4 Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento e comunicati:

- al responsabile nominato dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia per la corretta erogazione del servizio, comprendente anche l'attività di assistenza e manutenzione, nonché dal relativo personale autorizzato ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679, appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali, in particolare, i Comuni ed il Dipartimento della Protezione Civile.

I dati personali non verranno ulteriormente comunicati se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare.

I dati personali non saranno diffusi.

Le informazioni relative alla concessione dei contributi saranno pubblicate sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia, in applicazione alla normativa in materia di trasparenza.

8.5 Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8.6 Tempi di conservazione

I dati personali verranno conservati in conformità con i principi di necessità e "in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati".

In considerazione della finalità perseguita, limitatamente al tempo minimo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati, il periodo di conservazione dei dati personali è pari a 5 anni e per le fatture è pari a 10 anni; i termini decorrono dall'ultima erogazione effettuata prevista dal bando, in considerazione della conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti al bando, ivi inclusa la possibilità di accesso agli atti, di controllo/monitoraggio delle attività di finanziamento da parte del Ministero interessato e/o da parte di Regione sui Comuni interessati, nonché di eventuali necessità di difesa in sede giudiziaria.

8.7 I diritti degli interessati

Sarà possibile esercitare, in ogni momento, alle specifiche condizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla cancellazione (art. 17)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (art. 18)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

8.8 Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

8.9 Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

8.10 Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

9 TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori sono tenuti a provvedere per quanto di competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza (tra cui quelli connessi al d.lgs. 33/2013), di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, assicurando all'interno della propria struttura la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui la acquisizione e verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione").